

Allegato "B" ai numeri 18.205/9.525 di rep.

STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Articolo 1 - E' costituita in Verbania l'Associazione Culturale denominata "LETTERALTURA" come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo e regolata a norma del Titolo II del codice civile nonché del presente statuto. L'attività è fondata sulla prestazione volontaria e gratuita degli associati. In nessun caso i proventi delle attività potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha sede in Verbania, Via F.lli Cervi 14 (presso l'Hotel Il Chiostro).

Articolo 2 - Scopo dell'Associazione "LETTERALTURA" è di promuovere, nel rispetto delle leggi vigenti, ogni attività culturale, politica, ricreativa e sociale tendente alla valorizzazione della cultura e della civiltà nazionale ed europea.

L'associazione può promuovere movimenti, comitati e gruppi, anche con altra sigla distintiva, miranti a realizzare gli scopi in ambiti coerenti con gli scopi perseguiti dall'associazione stessa. Essa si prefigge di cooperare con tutte le organizzazioni e le istituzioni aventi scopi analoghi e coerenti con quelli perseguiti dall'associazione stessa.

A tal fine l'Associazione può organizzare incontri, convegni e dibattiti; stampare, distribuire, porre in vendita libri e pubblicazioni; produrre, acquistare, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva o sonora; organizzare o patrocinare gare, incontri, tornei sportivi e in genere svolgere ogni attività che possa contribuire al perseguimento dei propri scopi mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Articolo 3 - L'Associazione "LETTERALTURA", per il raggiungimento dei propri fini, può altresì promuovere:

- attività di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di siti internet, di pubblicazioni di atti di convegni, di mostre, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di natura commerciale artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Titolo II - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

E CONDIZIONI DELLA LORO AMMISSIONE

Articolo 4 - All'Associazione "LETTERALTURA" possono partecipare tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati appartengono alle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la durata del vincolo associativo la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: persone o enti che dispongono volontariamente di pagare, per la durata del vincolo associativo, una maggiore quota annuale rispetto a quella stabilita dal Consiglio direttivo.

Il contributo associativo non è soggetto a rivalutazione e, al pari della qualità di associato, non è trasmissibile.

Articolo 5 - L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo il quale può ammettere entro 3 (tre) mesi dalla domanda il nuovo socio ovvero respingerne la domanda motivando la propria decisione. Avverso tale decisione il richiedente può presentare ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notifica del diniego all'Assemblea dei soci che deve pronunciarsi entro tre mesi.

Articolo 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le sanzioni del richiamo, della sospensione o dell'espulsione dall'Associazione.

Articolo 7 - Tutti i soci che abbiano compiuto 18 anni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, ed in genere per le materie oggetto di assemblea ordinaria.

Il diritto di voto può essere esercitato solo dal socio iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi.

Il socio che non rinnovi la propria iscrizione versando la quota associativa annuale entro il 31 luglio dell'anno in corso decade automaticamente da socio.

Titolo III - PATRIMONIO

Articolo 8 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- attività di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altro tipo di entrate compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione, ai fini e nell'ambito degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie e utili, purchè entro i limiti e con le modalità di legge, anche contraendo mutui e finanziamenti.

Articolo 9 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. L'associazione è obbligata a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle proprie attività istituzionali.

----- **Titolo IV - NORME SULL'ORDINAMENTO E** -----
----- **SULL'AMMINISTRAZIONE** -----

Articolo 10 - Gli organi dell'Associazione sono:-----

- l'Assemblea dei soci;-----
- il Consiglio direttivo;-----
- il Presidente;-----
- il Comitato per il Programma -----
- il Collegio dei revisori.-----

Tutte le cariche elettive sono gratuite e di durata triennale.-----

Ai soci incaricati dal Presidente di specifiche attività per l'organizzazione di eventi compete, se richiesto, solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate.-----

Articolo 11 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati (ex articolo 20 C.C.). La convocazione è effettuata con modalità che garantiscano il ricevimento, da parte di ogni socio, della convocazione stessa.-----

E' consentito il voto per delega scritta, solo ad un altro socio; ogni socio non puo' ricevere piu' di una delega. La delega deve essere specifica per ogni assemblea.-----

Articolo 12 - L'assemblea -----

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:-----

- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;-----
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;-----
- approva i regolamenti interni;-----
- autorizza e delibera il compimento, ai fini e nell'ambito degli scopi sociali, di operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili, purchè svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali entro i limiti e con le modalità di legge, l'assunzione di mutui e finanziamenti bancari.-----

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.-----

All'apertura di ogni seduta su proposta del Presidente dell'Associazione l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.-----

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente col voto dei 2/3 (due terzi) dei presenti.-----

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice, se ordinaria. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.-----

Articolo 13 - Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Presidente dell'Associazione indice l'Assemblea per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori in una data che non disti più di tre settimane dalla scadenza del mandato degli stessi. Il presidente, attraverso una comunicazione scritta convoca in quella data l'Assemblea dei soci e fissa inoltre un orario di apertura del seggio in una unica giornata per una durata non inferiore alle tre ore.

Il Consiglio Direttivo in carica nomina il presidente della commissione elettorale fra i soci. Il presidente della commissione elettorale nomina, tra i soci aventi diritto di voto, un segretario e due scrutatori. Durante l'orario di apertura del seggio dovranno essere sempre presenti almeno due membri della commissione elettorale così costituita. Presidente, segretario e scrutatori non dovranno essere candidati alle elezioni di cui trattasi.

Ciascun socio avente diritto al voto può candidarsi all'elezione di membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, salvo coloro che volontariamente si sono resi disponibili e sono stati nominati a far parte della Commissione elettorale.

Per candidarsi è sufficiente che lo dichiari per lettera, fax o e.mail al Presidente in carica entro il quinto giorno prima dell'Assemblea. Ciascun socio avente diritto al voto può esprimere un massimo di preferenze, tra tutti coloro che si sono candidati -rispettivamente alla carica di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori- pari a quello deliberato all'inizio dell'Assemblea. Ogni membro dell'associazione con diritto di voto può assistere allo spoglio delle schede, che avviene nella sede dell'associazione alla presenza di tutti i quattro componenti della commissione elettorale. Il segretario della commissione elettorale redige un verbale con i risultati, che, firmato da tutti i quattro componenti della commissione, viene affisso in bacheca. Eventuali contestazioni sullo svolgimento delle elezioni possono essere presentate al Presidente della Commissione elettorale entro due giorni dall'affissione in bacheca del verbale. Sulla validità delle contestazioni delibera il Collegio dei Revisori uscente se nessuno dei componenti è candidato ovvero, nel caso in cui uno dei componenti del Collegio uscente sia candidato, un Comitato di tre membri non candidati alle elezioni, eletto dall'Assemblea prima dell'avvio delle operazioni di voto, che con decisione inappellabile stabilisce a maggioranza se le elezioni vadano ritenute valide o debbano essere annullate e ripetute. Risultano eletti consiglieri i soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità fra due o più soci, risultano eletti quello o quelli con la maggior anzianità anagrafica.

Il Consiglio eletto deve riunirsi entro dieci giorni dalle elezioni per eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 14 - I componenti il Consiglio direttivo cessano dalla carica per dimissioni e decadenza. Si ha decadenza nel caso di perdita della qualità di socio e nel caso in mancata partecipazione non giustificata a quattro sedute consecutive del consiglio. Qualora la metà approssimata all'unità superiore dei componenti sia dimissionario/decaduto, decade l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci provvede tempestivamente a nuove elezioni,

che sono indette dal Presidente uscente. In tutti gli altri casi di dimissioni/decadenza di uno o più consiglieri il Consiglio rimane in carica. --
Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. -----

Articolo 15 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "LETTERALTURA" e nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente, un segretario e un tesoriere. -----

Esso è convocato dal Presidente: -----

- su decisione del presidente; -----
- su richiesta di almeno due terzi dei componenti; -----
- su richiesta motivata e scritta di almeno un decimo dei soci. -----

In caso di mancata convocazione da parte del Presidente, l'assemblea può essere convocata dal Vice Presidente. -----

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. -----

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: -----

- approva il programma annuale delle attività; -----
- la nomina dei componenti del Comitato per il Programma; -----
- dare esecuzione e attuare gli indirizzi programmatici assembleari; -----
- predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; -----
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; -----
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo annuale; -----
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo annuale; -----
- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci. -----

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. -----

Articolo 16 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti in carica e fra questi il Presidente o il vicepresidente. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. -----

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese regolarmente documentate. -----

Articolo 17 - Il presidente dell'associazione dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. -----

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. -----

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. -----

Il Presidente dà esecuzione alle delibere disposte dall'assemblea, ai fini e nell'ambito degli scopi sociali, relative ad operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari. Provvede inoltre alle formalità necessarie per l'assunzione di mutui e finanziamenti bancari e di altra natura. -----

In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente assume i poteri relativi alla gestione della vita associativa. -----

Articolo 18 - Il Comitato per il programma è organismo tecnico composto da un numero minimo di 5 fino ad un numero massimo di 20 membri, nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. -----

Il Presidente dell'Associazione presiede il comitato e ne definisce le modalità organizzative. Il Comitato propone al Consiglio Direttivo il programma in tempo utile per la realizzazione degli eventi. I componenti del Comitato svolgono la propria attività gratuitamente e restano in carica fino alla presentazione del programma al Consiglio Direttivo. Se residenti fuori provincia hanno diritto ad un rimborso spese a piè di lista per la partecipazione alle riunioni. -----

Articolo 19 - Il Collegio dei revisori è composto da un massimo di tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. E' investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell'Associazione, in particolare del bilancio. -----

articolo 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo 21 c.c. dall'assemblea. Il patrimonio residuo dell'ente in seguito a scioglimento deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. -----

Articolo 21 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

Firmato: Giovanni Battista Margaroli -----

Stefania Scalabrini Notaio L.S. -----